



MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Oreste d'Epiro - 87054 ROGLIANO (CS)
Tel. e Fax 0984/961644 C.F. 98077770786 C.M. CSIC87400Q
e-mail: csic87400q@istruzione.it – csic87400q@pec.istruzione.it

CODICE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

(INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO)

(approvato dal collegio dei docenti del 5.3.2025)

PREMESSA

Il mondo degli adolescenti ha subito, negli ultimi anni, un cambiamento radicale e repentino al quale le agenzie educative tradizionali (famiglia e scuola) fanno fatica ad adeguarsi. Una società sempre più complessa, famiglie spesso problematiche e disgregate, periferie abbandonate, pongono gli adolescenti di fronte a problemi che ne esasperano ansie e angosce. L'utilizzo improprio e precoce di strumenti digitali amplifica il senso di solitudine e di inadeguatezza e comprime, nel contempo, la possibilità di costruire la propria esperienza di vita attraverso le normali relazioni tra pari.

I fenomeni di bullismo e cyberbullismo sono la conseguenza quasi fisiologica di una disattenzione verso il mondo degli adolescenti che, per un verso, vengono iper protetti dai possibili inciampi e fallimenti che la vita riserva a tutti e, nel contempo, vengono lasciati da soli nella fatica di comprendere il mestiere di vivere.

Il fenomeno della violenza tra gli adolescenti non è limitato a categorie o classi sociali e non è, pertanto, facilmente inquadrabile in categorie predefinite.

La scuola, in tale situazione, svolge un ruolo molto difficile nel cercare di occupare, senza averne peraltro le risorse necessarie, gli spazi lasciati vuoti da famiglie, servizi sociali, enti territoriali locali e nazionali.

Il lavoro quotidiano nelle scuole è indirizzato soprattutto a formare cittadini responsabili, autonomi e consapevoli che fondino il loro vivere quotidiano sui principi del rispetto, della solidarietà e della legalità, intesa non come passivo adeguamento alle regole imposte, ma come piena condivisione di valori e principi.

Le linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo del ministero dell'istruzione e del merito affidano alla scuola ***“il compito di individuare e di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate”***.

Normativa di Riferimento

Si indicano, di seguito, le diverse disposizioni normative che concorrono a definire il quadro normativo in materia di bullismo e cyberbullismo

COSTITUZIONE ITALIANA

Art.	Testo
3	<p>Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.</p> <p>È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.</p>
32	<p>La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.</p> <p>Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana</p>
33	<p>L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.</p> <p>La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.</p> <p>La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.</p> <p>È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.</p> <p>Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.</p> <p>La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.</p>
34	<p>La scuola è aperta a tutti.</p> <p>L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.</p> <p>I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.</p> <p>La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.</p>

CODICE PENALE

Art	Testo
494 Sostituzione di persona	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.</p>
581 Percosse	<p>Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.</p> <p>Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.</p>
582 Lesione personale	<p>Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli</p>

	583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità
595 Diffamazione	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.</p> <p>Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.</p> <p>Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.</p> <p>Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.</p>
610 Violenza privata	<p>Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma</p>
612 bis Atti persecutori	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.</p> <p>La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</p> <p>La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.</p>
635 Danneggiamento	<p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. <p>Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in</p>

	<p>occasione delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.</p> <p>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.</p> <p>Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.</p>
660 Molestie o disturbo alle persone	<p>Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.</p> <p>Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.</p>

CODICE CIVILE

Art	Testo
2043 Risarcimento per fatto illecito	Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno
2047 Danno cagionato dall'incapace	<p>In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.</p> <p>Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.</p>
2048 Responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte	<p>Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.</p> <p>I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.</p> <p>Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.</p>

LEGGE 107/2015: Art. 1, comma 16

LEGGE 71/2017 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”

DECRETO LEGISLATIVO 101/2018 - Aggiornamento Codice della Privacy

REGOLAMENTO UE 679/2016 - Regolamento generale per la protezione dei dati personali dell'Unione Europea

DPR 249/1998 e DPR 235/2007 - Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria.

DECRETO MINISTERIALE 16 DEL 5.2.2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.

Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di i telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 - Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo.

Dichiarazione dei diritti in Internet del 28 luglio 2015

Linee di Orientamento del 2 novembre 2017 - per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

DEFINIZIONI

BULLISMO

Il termine “bullismo” deriva dall’inglese «bullying», ed è “un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente nel tempo, contro una vittima che non riesce a difendersi”

Come recita l’art. 1 – bis della legge 71/2017 così come modificata dalla legge 70/2024, per **bullismo** “*si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisione*”

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono dunque:

- 1) **INTENZIONALITÀ:** tali comportamenti non sono il frutto di un’azione impulsiva, ma un atto deliberato e premeditato, finalizzato ad arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali che fisici o attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento.
- 2) **PERSISTENZA:** tali comportamenti si ripetono più e più volte, non hanno un carattere isolato.
- 3) **ASIMMETRIA DI POTERE:** la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o, perlomeno, non osteggiato dal gruppo).
- 4) **LA NATURA DI GRUPPO DEL FENOMENO:** tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo, sostenitori passivi, sostenitori esterni, difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione.

Le forme di bullismo possono essere:

- 1) Diretta: modalità fisiche (colpi, pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima o Verbali: offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli.
- 2) Indiretta: tipo psicologico (diffamazione- denigrazione umiliazione esclusione sociale, pettegolezzi).

I soggetti coinvolti assumono i seguenti ruoli:

- 1) Bullo: colui che compie l’atto di prepotenza
- 2) Vittima: colui che subisce
- 3) Spettatori delle azioni di bullismo che non denunciano i fatti e non aiutano la vittima;
- 4) Aiutanti del bullo o della vittima coloro che con il loro comportamento favoriscono il primo o supportano il secondo
- 5) Difensori della vittima: capiscono cosa sta accadendo e hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze

CYBERBULLISMO

Come recita l’art. 1, comma 2, della L. 71/2017 per **cyberbullismo** “*si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell’in-formazione, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo*”

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono:

- 1) **INTRUSIVITÀ DELL’ATTACCO:** l’azione dannosa pervade anche spazi e tempi privati;
- 2) **IMPATTO COMUNICATIVO DELL’AZIONE:** l’azione non è circoscritta solo al gruppo classe, ma ha come riferimento il villaggio globale;
- 3) **ELEVATO NUMERO DI PERSONE CHE POSSONO ASSISTERE ALL’EPISODIO:** l’ampia diffusione è legata alla velocità con cui un messaggio può essere divulgato e visualizzato in Rete

4) **ANONIMATO DEL BULLO:** l'aggressore, potendo agire segretamente, riduce il suo senso di responsabilità e di colpa nei confronti della vittima. L'anonimato, infatti, induce il cyberbullo ad assumere delle convinzioni socio-cognitive come il "disimpegno morale".

TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

FLAMING: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare

MEZZO/AMBIENTE/CANALE: chat o ambiente virtuale dei videogiochi interattivi su internet. Il fenomeno è molto più presente all'interno dei giochi interattivi, le vittime sono dei principianti presi di mira dai giocatori più esperti.

HARASSMENT: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi verso una vittima specifica con parole e comportamenti specifici

MEZZO/AMBIENTE/CANALE: Canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione. Si crea uno squilibrio di potere dove la vittima è sempre in posizione "one down", subisce, cioè, passivamente le molestie o, al massimo, tenta, generalmente senza risultato, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità

MEZZO/AMBIENTE/CANALE: Canali di comunicazione di massa.

DENIGRAZIONE: Pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e di commenti calunniosi e denigranti, video, fotografie

MEZZO/AMBIENTE/CANALE: Siti, Social Network, Chat

OUTING ESTORTO O TRICKY OUTING: Registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico

IMPERSONIFICAZIONE: Insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona, il persecutore, violando un account della vittima, invia al suo posto messaggi al ricevente o ai riceventi, con lo scopo di inviare messaggi offensivi che screditino la vittima. Qualora modifichi password dell'account il persecutore non permette alla vittima di agire direttamente e persino può mettere in pericolo la vittima

ESCLUSIONE O BANNARE: Estromissione intenzionale dall'attività on line della vittima da Chat, gruppi di amici on line

SEXTING: Invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

HAPPY SLAPPING: Fenomeno recente che consiste nella registrazione video delle violenze subite dalla vittima ignara di essere ripresa, sia psichiche che fisiche, con lo scopo di "ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima" in quanto i video vengono divulgati on line e visualizzati da altri utenti

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE

Al fine di prevenire e/o contrastare fenomeni di bullismo e/o cyber bullismo, l'Istituto Comprensivo di Rogliano adotta il seguente Protocollo di intervento.

ART. 1 – Team antibullismo

È costituito all'interno della scuola il TEAM antibullismo di cui fanno parte il Dirigente Scolastico, i docenti referenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, il docente con funzione strumentale area Inclusione e un rappresentante dei genitori eletto all'interno del consiglio di istituto.

All'interno del TEAM viene individuato il referente del bullismo e del cyber – bullismo che ha il compito di mantenere i contatti con gli enti esterni alla scuola.

ART. 2 – Compiti del TEAM antibullismo

Il Team antibullismo svolge le seguenti funzioni:

- a) Stesura e revisione della sezione del regolamento di istituto che riguarda le sanzioni applicabili agli alunni per gli atti di bullismo e/o cyberbullismo tenendo conto delle indicazioni contenute nella L. 150/2024
- b) Progettazione di azioni di formazione e informazione rivolte a studenti, famiglie e docenti
- c) Predisposizione di un protocollo di intervento da seguire in ogni classe.
- d) Monitoraggio dei casi di bullismo e/o cyberbullismo che si verificano nell'Istituto.

ART. 3 – Formazione e informazione

All'inizio di ogni anno scolastico il Team antibullismo presenta al collegio docenti le attività di formazione e informazione rivolte ad alunni, genitori e docenti da effettuare durante l'anno scolastico

ART. 4 – TEAM per l'emergenza

Il TEAM per l'emergenza ha il compito di intervenire nel caso di episodi di bullismo e/o cyberbullismo.

Il TEAM ha una composizione variabile. Ne fa parte sempre il Dirigente scolastico e l'esperto psicologo e/o pedagogo che l'Istituto provvederà a individuare sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Ne fanno parte, altresì, il coordinatore della o delle classi coinvolte.

ART. 5 – Segnalazione di atti di bullismo e/o cyberbullismo

Le segnalazioni di eventuali atti di bullismo e/o cyberbullismo dovranno essere indirizzate al TEAM antibullismo. Le segnalazioni, verbali o scritte, potranno pervenire da alunni, genitori, docenti e/o personale scolastico. Non verranno prese in esame segnalazioni anonime.

ART. 6 – Informazione alle famiglie

Il protocollo di intervento dovrà prevedere l'immediata e corretta comunicazione alle famiglie degli alunni coinvolti in episodi di bullismo e cyberbullismo. L'istituto favorisce la collaborazione e la condivisione delle azioni con le famiglie degli alunni coinvolti sia in qualità di vittime che di autori di atti di bullismo o cyber – bullismo.

ART. 7 – Norme transitorie

Nelle more della costituzione del TEAM antibullismo e dell'approvazione degli atti di cui all'art. 2, si applica il seguente protocollo di intervento:

SEGNALAZIONE ATTI DI BULLISMO: alunni, genitori e personale scolastico possono segnalare eventuali atti di bullismo di cui siano venuti a conoscenza diretta al Team per la prevenzione del bullismo mediante comunicazione verbale e/o scritta

INTERVENTO TEAM DI PREVENZIONE: il Team, ricevuta la segnalazione, procede a sentire le persone interessate e a redigere relazione dell'accaduto indicando le eventuali azioni necessarie.

INTERVENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: Il dirigente scolastico esegue quanto indicato dal Team nella relazione e convoca, eventualmente, il Team per l'emergenza.

INTERVENTO DEL TEAM PER L'EMERGENZA: il team per l'emergenza, sulla base dei dati raccolti, procede a individuare le azioni da porre in essere nel caso specifico per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e cyber – bullismo, indicando altresì, eventuali sanzioni disciplinari da porre a carico degli alunni coinvolti.

In tutte le fasi di intervento è necessario informare tempestivamente le famiglie degli alunni coinvolti sia in qualità di vittime che di autori di atti di bullismo. Qualunque decisione di intervento deve essere assunta previa comunicazione alle famiglie e, se possibile, in accordo con le stesse.